

COMMISSIONE VI
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

V.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 17 FEBBRAIO 1949

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARTINO

INDICE

	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	48
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Maggiore assegnazione di lire 1.000.000 al bilancio del Ministero della pubblica istruzione a decorrere dall'esercizio 1947-48, quale contributo al Bureau International d'Education di Ginevra (326)	48
PRESIDENTE	48
DEL BO, <i>Relatore</i>	48
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	49
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Sospensione, per l'anno scolastico 1948-49, dell'applicazione dell'articolo 134 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, sull'istruzione elementare (327)	49
PRESIDENTE	49, 50, 51, 52
BIANCHI BIANCA, <i>Relatore</i>	49, 51
BERTOLA	50, 52
D'AMBROSIO	50, 51
VETRONE	50, 52
RESCIGNO	50, 51
LOZZA	50, 51
PIERANTOZZI	51
PERRONE CAPANO, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	51, 52
SILIPO	52
FAZIO LONGO ROSA	52

Votazione segreta:

PRESIDENTE 52

Disegno di legge (Discussione e approvazione):

Esami di Stato e tassa a favore dell'Opera universitaria (329) 52

PRESIDENTE 52, 58, 60

CESSI, *Relatore*, 52, 53, 54, 55, 57

ERMINI 53, 55, 56, 57, 59, 60

BERTOLA 54, 55

CALOSSO 56

MARCHESI 56, 59

FAZIO LONGO ROSA 56

FRANCESCHINI 57

DI FAUSTO 57

SCAGLIA 57

SILIPO 57

BERTI GIUSEPPE fu Giovanni 57

PERRONE CAPANO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 58, 59

Votazione segreta:

PRESIDENTE 60

La seduta comincia alle 10.

Sono presenti:

Ambrico, Armosino, Berti Giuseppe fu Giovanni, Baldazzi, Bertola, Bianchi Bianca, Bianchini, Laura, Bima, Calosso, Cecconi, Cessi, Chiaramello, Chini Coccoli Irene, Corbino, Dal Canton Maria Pia, D'Ambrosio, Del Bo, Diecidue, Di Fausto, Ebner, Ermini, Fabriani, Fazio Longo Rosa, Franceschini, Galati, La Marca, Lizier, Lozza, Marchesi,

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 1949

Martino, Minella Angiola, Natali Ada, Natta, Parente, Pelosi, Pierantozzi, Pignatone, Ponti, Preti, Pucci Maria, Ravera Camilla, Rescigno, Sailis, Scaglia, Silipo, Turnaturi, Vetrone.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Perrone Capano.

BIANCHI BIANCA, *Segretario*, legge il processo verbale della precedente seduta.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Cremaschi Carlo e Piasenti Paride.

Discussione del disegno di legge: Maggiore assegnazione di lire 1.000.000 al bilancio del Ministero della pubblica istruzione a decorrere dall'esercizio 1947-48, quale contributo al Bureau International d'Education di Ginevra. (326).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Maggiore assegnazione di lire 1.000.000 al bilancio del Ministero della pubblica istruzione a decorrere dall'esercizio 1947-48, quale contributo al Bureau International d'Education di Ginevra.

Avve to che per l'esame di questo, come degli altri disegni all'ordine del giorno, la Commissione è integrata dalla Sottocommissione per il parere finanziario.

Invito il Relatore, onorevole Del Bo, a svolgere la sua relazione.

DEL BO, *Relatore*. Come è detto nella relazione illustrativa del provvedimento, si tratta, in sostanza, di un adeguamento di somma, dovuto all'intervenuta sostituzione del cambio medio a quello ufficiale, anche per le operazioni del Tesoro, in virtù del decreto legislativo 28 novembre 1948, n. 1347. Si tratta del contributo che il nostro Governo deve dare annualmente al Bureau International d'Education, ufficio che si preoccupa dell'esame dei problemi culturali e dell'incremento dei rapporti culturali fra gli Stati che ne sono membri, e cioè quasi tutti i principali Stati del mondo.

Notevole è il fatto che sussiste una stretta connessione fra il Bureau International d'Education e l'U. N. E. S. C. O., che mantengono gli opportuni collegamenti con reciproche rappresentanze e attraverso una Commissione mista che vigila sul coordinamento dei lavori. L'Italia è anche rappresentata, per quanto riguarda l'allestimento e l'aggiorn-

namento annuale di una Mostra didattica permanente presso il Bureau International. Anzi, si deve rilevare che l'anno scorso la rappresentanza italiana venne elogiata per il carattere particolarmente interessante di questa mostra. Mediante il versamento dei due milioni cui complessivamente viene elevato il contributo, l'Italia potrà anche provvedere al rinnovamento del materiale didattico ivi esposto.

Da ultimo si può rilevare che per il reperimento di questi due milioni non è stato necessario incidere su alcuna voce del bilancio del Ministero della pubblica istruzione, in quanto provvede direttamente il bilancio del Tesoro attraverso il capitolo 353 che ha un fondo di 200 milioni destinato appunto alle spese impreviste.

Così stando le cose, propongo senz'altro alla Commissione l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Poiché nessuno chiede di parlare, passiamo all'esame dei singoli articoli. L'articolo 1 è del seguente tenore:

« L'assegnazione, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, della somma di lire 1.000.000 occorrente per il pagamento del contributo a favore del Bureau International d'Education di Ginevra, e per l'allestimento e l'aggiornamento annuale di una Mostra didattica permanente aperta presso il Bureau stesso, autorizzato, a partire dall'esercizio 1947-48, con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 ottobre 1947, n. 1376, è elevata a lire 2.000.000 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2:

« La maggiore spesa dipendente dall'aumento del contributo a favore del Bureau International d'Education di Ginevra, relativo agli esercizi finanziari 1947-48 e 1948-49, verrà compensata con la riduzione di lire 2.000.000 dello stanziamento del capitolo 353 del bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio 1948-49.

« Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni in bilancio ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 1949

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta del disegno di legge testé esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta:

Presenti e votanti	43
Maggioranza	22
Voti favorevoli	41
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

Discussione del disegno di legge: Sospensione, per l'anno scolastico 1948-49, dell'applicazione dell'articolo 134 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, sull'istruzione elementare. (327).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: «Sospensione, per l'anno scolastico 1948-49, dell'applicazione dell'articolo 134 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, sull'istruzione elementare».

Il relatore, onorevole Bianchi Bianca, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BIANCHI BIANCA, *Relatore*. L'articolo 134 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, stabilisce che gli insegnanti i quali abbiano compiuto il 45° anno di servizio e il 65° di età cessano di far parte del personale di ruolo e fruiscono della liquidazione di quanto loro compete a norma delle disposizioni vigenti.

Indipendentemente dalla disposizione del comma precedente, i maestri che abbiano compiuto 40 anni di servizio, ovvero 65 anni di età e 25 anni di servizio, possono essere collocati a riposo di ufficio quando dai rapporti informativi risulti che non prestano opera efficace nella scuola.

Ora, negli anni scolastici 1945-46, 1946-47 e 1947-48, con appositi provvedimenti si è derogato a queste disposizioni mantenendo in servizio insegnanti i quali, pur superando tali limiti, non avessero raggiunto il settantesimo anno di età.

Questi provvedimenti sono stati giustificati da una situazione tutta speciale che si era venuta a creare durante il periodo bellico e post-bellico, per l'inevitabilità della sospensione dei concorsi alle cattedre di scuole elementari, per cui si è pensato bene di non privare la scuola di elementi scelti e selezionati e di non affidarla in massima

parte ad un numero rilevante di maestri provvisori. C'è da tener presente che ogni anno raggiungono i 65 anni di età e i 45 di servizio circa quattromila insegnanti. Quindi, dal 1945 ad oggi, tenendo presente anche l'anno scolastico in corso, sarebbero circa sedicimila gli insegnanti che si verrebbero a trovare in questa situazione.

Ora, nell'ottobre del 1948, quando, scadendo il provvedimento del 1947-48, è venuto allo studio questo nuovo provvedimento della proroga fino al settantesimo anno di età, i concorsi elementari non erano stati espletati e un numero rilevante di posti avrebbe dovuto, quindi, essere affidato ad insegnanti provvisori. Oggi, invece, la situazione è un po' cambiata, in quanto i suddetti concorsi sono stati ultimati e circa trentotto mila posti sono stati affidati a nuove immissioni. Quindi la ragione vera e profonda di questa ulteriore proroga mi sembra consistere in un motivo di carattere sociale ed umano, di non secondaria importanza, da tenere ben presente anche dal punto di vista didattico. Adesso, infatti, ci troviamo quasi alla metà dell'anno scolastico; non approvando questo disegno di legge, noi verremmo ad affidare moltissime classi elementari ad un personale provvisorio e ad insegnanti nuovi, spezzando, quindi, l'anno scolastico. Ma, dal punto di vista sociale, questi insegnanti elementari che, col decreto legislativo del 7 maggio 1948 (con l'abolizione del Monte pensioni) hanno avuto lo stesso trattamento di quiescenza di tutti gli impiegati civili dello Stato, oggi avrebbero un trattamento economico inferiore a quello che assicurava loro il Monte pensioni in base all'anzianità, e quindi si troverebbero in una situazione economica quanto mai disagiata, infelice, molto più grave, economicamente, della situazione pur disagiata in cui si trovano permanendo in servizio: essi perderebbero, infatti, approssimativamente il 15 per cento della loro retribuzione ordinaria.

Quindi, per questi motivi, didattico e sociale-economico, si pensa che sia opportuno prorogare ancora per quest'anno il beneficio, lasciando in servizio gli insegnanti elementari che non abbiano raggiunto il settantesimo anno di età. Per l'anno scolastico 1949-50, saranno compiutamente espletati i concorsi elementari e si spera che possano anche maturare le condizioni più favorevoli all'aggiornamento delle pensioni magistrali. Si potrà allora, nell'ottobre del 1949, ritornare facilmente alla normalità.

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 1949

BERTOLA. Sono grato alla onorevole Bianchi per averci spiegato la ragione vera di questo provvedimento. Non ho delle critiche particolari da muovere al disegno di legge, quanto alla relazione stampata che mi pare sia in contrasto con l'articolo unico del disegno stesso; anzi, noto diversi contrasti.

Uno è quello già illustrato dall'onorevole relatore, e cioè che il reale motivo del provvedimento non è tanto di ordine didattico quanto sociale-economico, prevalentemente. Ma vi è un altro punto della relazione ministeriale che mi lascia perplesso, e precisamente laddove, nella seconda colonna, al primo capoverso, essa dice: « Questa Amministrazione ha fondato motivo di ritenere che, con l'inizio del prossimo anno scolastico 1948-1949, ben difficilmente potrà procedere alla nomina dei vincitori dei concorsi in parola »: tale affermazione non può giustificarsi se non pensando che sia stata redatta sette od otto mesi fa. Ed ancora, al comma successivo: « Ora, se si pensa che è dal 1945 che i collocamenti a riposo per anzianità di età e di servizio sono sospesi, si comprende come, qualora con il 1° ottobre 1938 si tornasse alla normalità, in materia di collocamenti a riposo, la scuola elementare non potrebbe non risentire, ecc. ». Ciò mi rafforza nel convincimento che si tratta di una relazione scritta assai prima dell'ottobre 1948 e che, di conseguenza, il disegno di legge è stato presentato con notevole ritardo. Comunque, nel merito del provvedimento, trovo opportuno questo potere discrezionale del Ministro di trattenere in servizio i maestri elementari che abbiano superato il 65° anno di età, anche perché, se ponessimo oggi un vincolo deciso, il prossimo anno avremmo non 16 mila, ma 20 mila maestri da collocare a riposo, ciò che potrebbe costituire un problema alquanto preoccupante. Bisogna, quindi, che noi arriviamo di nuovo al pieno vigore della norma dei 65 anni di età in forma graduale, nella speranza che anche il problema delle pensioni si riassetti, così come, del resto, tutto il problema del costo della vita.

D'AMBROSIO. Per quel che concerne il punto di vista didattico, si è detto che c'è poco da sperare riguardo ai provvisori. Io penso che non bisogna esagerare nelle valutazioni negative perché, nei concorsi fatti ultimamente, i posti erano 40 o 50, mentre gli idonei raggiungevano sempre la cifra di 400 o 500 almeno. Quindi, io penso che non sia il caso di parlare di motivi didattici, per-

ché questi idonei potrebbero sempre sostituire benissimo i maestri che devono essere collocati a riposo.

Convengo pienamente, tuttavia, con la opinione dell'onorevole Relatore per quanto riguarda i motivi economici e sociali che consigliano l'approvazione del provvedimento.

VETRONE. Non vedo perché per i maestri elementari bisogna stabilire il termine del 30 settembre 1948 per il compimento del 70° anno di età, mentre per gli insegnanti medi questo termine è stato portato al 31 dicembre 1948. Proporrei questa data anche per gli insegnanti elementari.

RESCIGNO. La proposta dell'onorevole Bertola di arrivare ad una graduale applicazione di questo provvedimento, non mi sembra fondata, perché ormai si sono svolti i concorsi magistrali in gran numero, e i vincitori dei concorsi sono già stati assegnati, con decorrenza dal 1° ottobre prossimo, alle varie sedi, dimodoché non c'è da preoccuparsi di questo aspetto della questione.

Piuttosto, io propongo un ordine del giorno, che pregherò la Commissione di approvare, per invitare l'onorevole Ministro ad estendere anche al concorso B-6 l'esaurimento della graduatoria, come è stato fatto per gli altri, e ciò perché gli idonei del B-6 hanno sostenuto un concorso per esami, a differenza di molti altri che hanno fatto concorsi soltanto per titoli.

LOZZA. Aderisco alla proposta dell'onorevole Rescigno, tanto più che ad una mia precisa interrogazione il Ministro ha dato un'ampia e completa risposta negativa, che ha turbato molto il campo magistrale; risposta che è stata pubblicata in questi giorni da tutti i giornali d'Italia.

PRESIDENTE. L'onorevole Rescigno ha presentato il seguente ordine del giorno che reca le firme anche degli onorevoli D'Ambrosio e Galati:

« La Commissione per l'istruzione e le belle arti, considerato che i maestri, i quali hanno partecipato al concorso B-6, hanno, attraverso prove di esame scritte ed orali, dato dimostrazione della loro capacità, fa voti che il Ministro della pubblica istruzione disponga che la nomina dei concorrenti dichiarati idonei avvenga entro un biennio dalla compilazione della graduatoria relativa ».

L'ordine del giorno sarà messo in votazione al termine della discussione generale.

LOZZA. Aderisco all'ordine del giorno dell'onorevole Rescigno.

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 1949

PIERANTOZZI. Desidero fare un'osservazione a proposito di questo ordine del giorno. Mi pare che l'aspirazione degli insegnanti che hanno partecipato al concorso B-6 possa essere comprensibile e legittima. Ma, dato che nel bando di concorso relativo al B-6 non era previsto quanto l'onorevole Rescigno richiede e nemmeno vi si accennava, temo che una proposta del genere rischi di essere antiggiuridica in quanto si arrecherebbe danno a tutti coloro che, conoscendo il bando nei suoi termini, non hanno partecipato di proposito a quel concorso in quanto non prevedeva nomine ad esaurimento.

D'AMBROSIO. Faccio osservare che questo concorso è stato fatto dopo nove anni di interruzione: peraltro non si parla, nell'ordine del giorno, di esaurimento completo, bensì del biennio. Molti fra i migliori candidati laureati, che hanno avuto il massimo dei voti non hanno, tuttavia, potuto ottenere il posto perchè non avevano titoli.

LOZZA. Ricordo che vi è il precedente di altri concorsi, banditi per un numero limitato di posti, le cui graduatorie sono state in seguito coperte fino ad esaurimento. Sorsero, anzi, delle questioni, come in alcune provincie dell'Emilia, perchè, vedendo un bando di concorso per posti limitati, alcuni, che avevano in animo di concorrere, sono andati in altre provincie; poi, visto che la graduatoria era stata estesa ad esaurimento, protestarono chiedendo di poter restare nella provincia di origine.

RESCIGNO. Il concorso B-6 è stato il più difficile. Coloro che non hanno partecipato a quel concorso non avevano requisiti sufficienti.

PERRONE CAPANO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo accetta l'ordine del giorno come raccomandazione.

PRESIDENTE. Onorevole Rescigno, il Governo accetta il suo ordine del giorno come raccomandazione. Insiste perchè venga posto in votazione?

RESCIGNO. Insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno dell'onorevole Rescigno di cui ho, poc'anzi, dato lettura.

(È approvato).

Poichè nessun altro chiede di parlare, invito l'onorevole relatore a rispondere ai vari oratori.

BIANCHI BIANCA, *Relatore*. L'onorevole Bertola ha fatto alcune osservazioni sulla re-

lazione ministeriale alle quali sostanzialmente aderisco, poichè lo stesso onorevole Ministro della pubblica istruzione mi ha detto che questa relazione era stata preparata nell'ottobre 1948, e quindi essa contempla una situazione che, anche dal punto di vista didattico, non è più rispondente al momento attuale: per cui oggi ci troviamo davanti ad un problema ormai completamente superato, come quello relativo all'espletamento dei concorsi magistrali.

La ragione vera del provvedimento, come ho detto, è quella di arrivare all'aggiornamento delle pensioni magistrali, atteso da questi 16 mila insegnanti che verrebbero a trovarsi, altrimenti, in quella tristissima situazione economica alla quale ho accennato.

Per quanto riguarda il punto di vista didattico, onorevole D'Ambrosio, l'osservazione che io avevo fatto è un po' diversa, mi sembra. È certo che la scuola e gli scolari, in specie, non avrebbero alcun beneficio da cambiamenti di insegnanti nel bel mezzo dell'anno scolastico: perchè, sia che i maestri provvisori vengano sostituiti con quelli di ruolo, sia nel caso opposto, la situazione non cambia, in quanto gli alunni si troverebbero di fronte a metodi nuovi.

Circa l'emendamento proposto dall'onorevole Vetrone, io sono favorevole a mutare la data del 30 settembre 1948 in quella del 31 dicembre 1948.

PERRONE CAPANO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è contrario all'emendamento dell'onorevole Vetrone poichè esso arrecherebbe un onere maggiore all'erario e raccomanda l'approvazione del disegno di legge nella sua integrità.

PRESIDENTE. Passiamo dunque all'esame dell'articolo unico che è così formulato:

«Il Ministro della pubblica istruzione ha facoltà di trattenere in servizio per l'anno scolastico 1948-49 i maestri elementari che abbiano raggiunto i limiti di età e di servizio previsti dall'articolo 134 del testo unico delle leggi sull'istruzione elementare, approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, ma che non abbiano superato il 70° anno di età al 31 dicembre 1948 e che siano ancora in grado di prestare opera proficua».

L'onorevole Vetrone propone il seguente emendamento, accolto dal Relatore e non accettato dal Governo:

«Sostituire alle parole: 30 settembre 1948, di cui alla penultima riga dell'articolo unico del disegno di legge, le parole: 31 dicembre 1948».

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 1949

BERTOLA. Sono perplesso sull'opportunità di questo emendamento. Non dimentichiamo che stiamo varando un decreto che, in pratica, è già operante da tempo, come avverte la stessa relazione. Io temo che gli insegnanti che abbiano superato i limiti di età, perché nati fra il 30 settembre e il 31 dicembre, oggi si trovino in una strana situazione: non si potrà certo riassumerli per un mese! Quindi, per questa volta, direi di lasciare così; in seguito il Ministero si preoccuperà di fissare una data unica sia per l'ordinamento elementare che per quello della scuola media.

Colgo l'occasione per pregare l'onorevole Sottosegretario di far sì che l'ufficio legislativo ci presenti delle relazioni con meno errori e, soprattutto, che non siano superate nel tempo.

SILIPO. Per quanto comprenda le preoccupazioni dell'onorevole Sottosegretario riguardo all'emendamento del collega Vetrone, tuttavia non le ritengo giustificate. Infatti, se lo spostamento della data si è potuto fare per gli insegnanti delle scuole medie, per quale motivo non potrebbe farsi anche per gli insegnanti elementari? Non vedo una ragione logica che giustifichi solo per questi la data del 30 settembre. Pertanto, sono favorevole allo spostamento della data al 31 dicembre.

FAZIO LONGO ROSA. Sono anch'io favorevole.

PRESIDENTE. Onorevole Sottosegretario, la prego di precisare il suo pensiero anche sulla questione dei maggiori oneri finanziari.

PERRONE CAPANO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ritengo che sia opportuno lasciare inalterato il testo dell'articolo del disegno di legge per due motivi: prima di tutto, la data del 30 settembre è quella della chiusura dell'anno scolastico. Piuttosto che tener conto dell'anno solare, si è ritenuto opportuno tener conto dell'anno scolastico come data terminale. Quanto all'onere finanziario, attualmente la legge non ha avuto bisogno di una clausola finanziaria, perché non vi è un mutamento di organico. La spesa relativa a questa proroga è già prevista e le relative fonti finanziarie sono già inserite nel bilancio; laddove, mutando il limite per essere ammessi al godimento del beneficio, si determinerebbe un ulteriore aggravio, impegnando il futuro esercizio finanziario.

PRESIDENTE. Onorevole Vetrone, insiste nel suo emendamento?

VETRONE. Sì.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Vetrone: « *Sostituire alle parole: 30 settembre 1948, le seguenti: 31 dicembre 1948* ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo unico del disegno di legge con l'emendamento testé approvato.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta sul disegno di legge testé esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta:

Presenti e votanti	43
Maggioranza	22
Voti favorevoli	41
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

Discussione del disegno di legge: Esami di Stato e tassa a favore dell'Opera universitaria. (329).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « *Esami di Stato e tassa a favore dell'Opera universitaria* ».

Invito il relatore, onorevole Cessi, a svolgere la sua relazione.

CESSI, *Relatore*. Accolto il principio, ammosso da una disposizione legislativa, che la laurea ha un valore di qualifica accademica, era naturale che si addivenisse anche ad un ordinamento legislativo per disciplinare l'esercizio professionale stesso. In una serie di leggi — del 1923, del 1927, del 1930 e del 1931 — che sono poi state riunite nel testo unico della legge universitaria del 31 agosto 1943, furono fissate le norme per gli esami di Stato. Non espongo tutte le vicissitudini attraverso le quali è passata la disciplina dell'esame di Stato. Basta soffermarsi sull'ultima disposizione del 1938 che disciplina tutta la materia fissando anche norme procedurali, programmi, esami di Stato, ecc. Queste norme, in vigore dopo il 1938, furono soppresse durante la guerra: una prima volta nel 1944, con decreto del 27 gennaio, e, poi, per l'anno 1944-45, consentendo, tuttavia, l'esercizio provvisorio delle

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 1949

professioni stesse, salvo, poi, ad ammettere coloro che godessero dell'esercizio provvisorio, all'esame regolare.

Date le condizioni eccezionali di guerra, il decreto fu riconfermato per il 1945; successivamente fu riconfermato ancora — con qualche limitazione — il 27 maggio 1946, e poi ancora con decreto 24 gennaio 1947, n. 384, e con decreto 16 novembre 1947.

Ora è giunto il momento in cui si ritiene opportuno di correggere questo stato di cose eccezionale e di arrivare ad una disciplina che rientri nella normalità. Il progetto di legge ha questo intendimento: il ripristino dell'esame di Stato, naturalmente tenendo conto di quelle condizioni di fatto maturate in questo periodo di tempo, le quali, in qualche modo, devono essere sanate e su cui è difficile poter ritornare; ci sono delle situazioni ormai acquisite che potranno essere discutibili, ma dalle quali non si può prescindere e di cui il progetto di legge ha tenuto conto.

Vi è da fare un'osservazione preliminare, un'osservazione che corrisponde ad una preoccupazione assai diffusa tra gli insegnanti universitari, come io stesso ho avuto modo di accertare interpellando detti insegnanti: si tratta, in breve, di stabilire se convenga ripristinare *sic et simpliciter* un esame di Stato di abilitazione di cui abbiamo rilevato nel passato non pochi e gravissimi difetti e di cui abbiamo dovuto censurare e censuriamo ancora le conseguenze, specialmente nel campo della medicina e chirurgia. Possiamo noi ripristinare questa norma soltanto perchè essa è già esistita, senza renderci conto dei suoi difetti intrinseci, specie considerando come sia generale opinione che essa ha male operato? Ho sentito dire ieri da qualcuno che la legge ha male operato per colpa degli uomini: ma se gli uomini operano male vuol dire che c'è anche qualcosa in tutto il sistema che non regge o che, per lo meno, dà possibilità di cattiva applicazione.

Ora noi dobbiamo renderci conto di ciò e cercare di porvi rimedio. Pensate che proprio per la medicina e chirurgia si fa obbligo di un esercizio pratico di sei mesi per le tre cliniche, cioè due mesi per ogni clinica: due mesi riducibili poi a 25 giorni, comprese le domeniche e le feste comandate e da farsi prima della laurea e non dopo! Questo è il più grave. Non solo: ma l'esame stesso, per quanto la legge stabilisca che debba essere un esame pratico, si risolve in una ripetizione a breve scadenza

degli esami fatti all'Università. E allora, diventa una duplicazione e, per quanto ho potuto personalmente constatare, in certe materie, è una nuova edizione, riveduta ma non corretta, anzi molto peggiorata, di quegli esami.

La legge stabilisce che la durata di ciascun esame sia di 45 minuti, mentre praticamente io ho visto che tale durata non supera i 15 minuti. Ora, questa riduzione è anche giustificata dal fatto del grande affollamento di candidati e, naturalmente, per potere espletare tutti questi esami, è necessario ridurre la durata degli esami stessi, ma tutto ciò concorre a rendere quasi irrisorio il valore dell'esame di Stato così com'è stato congegnato fin'oggi.

Vi è ancora un'altra osservazione: perchè anche questo esame diventa una finzione? C'è, nel disegno oggi sottoposto al nostro esame, un articolo 3 che io non esito a definire offensivo, perchè stabilisce che all'esaminatore si dia un compenso di 2.000 lire per i primi venti candidati e di 50 lire per ogni successivo candidato esaminato. Così un professore dovrebbe fare un esame di 45 minuti per guadagnare 50 lire! Io preferirei dire che, per la dignità degli insegnanti universitari, non si dia alcun compenso! E di questo elemento bisogna tener conto, perchè esso diviene una giustificazione per l'esaminatore il quale, percependo 50 lire per ogni candidato, per guadagnar tempo riduce la durata dell'esame!

Quindi, non so se sia opportuno addvenire ad un ripristino puro e semplice dell'esame di Stato così com'è configurato nella legislazione attualmente vigente.

D'altronde, ripristinando l'esame di Stato per il 1949, si urterebbe contro una precisa disposizione legislativa per cui detto esame non si potrebbe attuare entro il 1949. Infatti poichè la legge prescrive che prima di accedere all'esame di Stato si devono fare sei mesi di pratica, come potrebbero i laureati del luglio 1949 accedere a questi esami?

ERMINI. Il testo del disegno prevede ciò; difatti dice: « sessione che verrà indetta entro l'anno ».

CESSI, *Relatore*. Ora io dico: dal momento che dobbiamo andare al 1950, non affrettiamoci, poichè abbiamo tutto il tempo possibile per riformare la legge, dato che le università hanno già risposto ai quesiti e la Commissione della riforma scolastica ha già dato i suoi pareri raccogliendo tutto il materiale che io stesso ho visto e del quale ritengo sia a conoscenza lo stesso Ministero.

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 1949

Di molte università ho visto le risposte: sono contrarie al mantenimento — specialmente per quanto riguarda la facoltà di medicina — del procedimento attuale dell'esame di Stato, ma sono favorevoli al mantenimento dell'istituto con le opportune modificazioni strutturali e fondamentali di tutto il sistema di svolgimento dell'esame stesso.

Per questo io sono d'opinione che, anziché approvare questo articolo di ripristino puro e semplice e automatico della legge, si debba suggerire invece una lieve proroga dello stato attuale, con termine fisso, affinché, nel frattempo, sia presentata quella riforma radicale che da più parti è auspicata. Del resto, la proroga non investirà altro che una categoria, perché quasi tutti i laureati di tutte le sessioni 1947-48 possono beneficiare delle disposizioni transitorie finora in vigore. Questa disposizione non dovrebbe valere altro che per i laureati del 1949, mentre per gli altri si riconosce una sanatoria di ciò che finora è stato fatto.

Ora, il punto delicato della questione è di vedere se questa estensione — che è stata accordata ai laureati fino a tutto l'anno 1947-48 — si possa accordare anche a quelli del 1949, e, frattanto, tendere a che, entro il 1949, sia approvato un nuovo disegno di legge che comporti una riforma radicale.

L'unica osservazione che mi si può fare riguardo all'anno 1948-49 è in parte giustificata dalla stessa relazione ministeriale che estende ai laureati del 1947-48 il beneficio della disposizione transitoria. Perché? Perché — si dice — noi non abbiamo potuto emanare a tempo debito una disposizione in modo da avvertire gli interessati del nuovo regime di esami da cui è governata la professione.

Ora, se il Ministero ha riconosciuto di non potere applicare la disposizione all'anno 1947-48, a suo tempo, perché era troppo tardiva e perché erano trascorsi parecchi mesi dell'anno, io osservo che il disegno di legge ci è stato presentato in febbraio e che, quindi, ci troviamo nelle medesime condizioni del 1948, rispetto ai laureati del 1948-49, perché noi dovremmo, a danno di essi, usare una misura diversa da quella dei loro colleghi laureati anteriormente. Tanto più che coloro i quali si laureano adesso, durante la sessione di febbraio — è da tener presente che questa sessione non è una sessione nuova appartenente al nuovo anno, ma è una continuazione della vecchia sessione ed è inerente, perciò, all'anno scolastico 1947-48 — si trovano nelle stesse identiche condizioni giuridiche dei laureati del 1947-48,

mentre verrebbero ad avere un trattamento diverso.

Per queste ragioni, se si accede al principio di sospendere l'applicazione immediata dell'esame di Stato così com'è oggi regolato, in attesa della presentazione di una riforma radicale in modo che questa possa avere pieni effetti per il 1950, io penso, allora, che sia opportuno estendere il periodo transitorio fino a tutto il 1949.

Quanto poi, in ogni caso, all'articolo 3, io ne proporrei la soppressione. Vi può essere una soluzione la quale sia, se non altro, per lo meno dignitosa! Altrimenti io proporrei piuttosto un'opera gratuita da prestarsi in occasione dell'esame di Stato, ma non mai una situazione così umiliante per i professori.

Per quanto riguarda la tassa a favore dell'Opera universitaria, non ho nulla in contrario. Naturalmente è stato fatto un calcolo puramente matematico: si è moltiplicata la vecchia tassa per 10. Non so — io non mi intendo molto di questioni di carattere strettamente finanziario — se questa moltiplicazione costituisca sufficiente adeguamento alla situazione attuale. Del resto, qui vi sono dei competenti in materia finanziaria i quali potranno, meglio di me, illustrare questo lato della questione e vedere se non sia il caso di aumentarne l'importo. Su questa tassa non ho da dire nulla perché mi sembra giusto che sia aumentata, data la sua attuale esiguità: si tratta di due o tremila lire e non mi pare un gran che — anche nel caso che questa quota potesse essere aumentata — perché non credo che essa possa incidere in maniera notevole sulle condizioni economiche dello studente.

BERTOLA. Il disegno di legge che è sottoposto al nostro esame si presenta, sostanzialmente, sotto un triplice aspetto: il primo riguarda il ripristino dell'esame di Stato (articolo 1); il secondo riguarda la questione di carattere economico-finanziario (articoli 2, 3, 7); il terzo l'abrogazione dell'esame di Stato (articolo 5).

CESSI. La sospensione.

BERTOLA. L'articolo 5 è qualche cosa di più di una sospensione.

Sulla prima questione, mi permetto di osservare che, essendo ormai a parecchi anni di distanza dalla guerra ed essendo perciò cessati i motivi che condussero allora alla sospensione dell'esame, era giusto che si ritornasse allo *status quo ante* nel senso di ripristinare l'obbligatorietà della abilitazione. D'altra parte, riconosco fondate le

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 1949

osservazioni fatte dall'onorevole Cessi, sia sulla necessità di far tesoro dell'esperienza del passato, sia sull'opportunità di tenere il debito conto delle critiche mosse a tale istituto in seguito all'esperienza degli anni in cui esso fu applicato. Sono critiche di diverso genere. L'onorevole Cessi si è soffermato soprattutto sul problema della abilitazione all'esercizio della professione di medico, su cui vi sarebbe ancora altro da dire, oltre quello che è già stato detto. Su questo punto concordo con la richiesta sospensione delle disposizioni al riguardo contenute nel disegno di legge; in seguito troveremo, d'accordo, una formula perchè, contemporaneamente, si esamini la opportunità, ove essa sussista, di una modifica dell'esame di Stato. Capisco che c'è la grossa questione della riforma scolastica; noi siamo un po' tutti interessati a questo problema della riforma scolastica ed anche l'esame di Stato rientra in questo campo. Se riusciamo a superare questa questione principale, che urta col problema generale della riforma scolastica, io vorrei essere il primo a proporre di rimandare quest'a legge per un esame ulteriore della struttura dell'esame di Stato e del suo contenuto.

Sul problema di ordine finanziario, non mi soffermo, perchè sono anch'io convinto che l'articolo 3 debba essere modificato; ma non sono del parere di abolirlo. Se non riteniamo che i professori universitari — io non ho l'onore di appartenere a questa famiglia — siano già ricompensati dallo stipendio, a me sembra che questo punto sia possibile modificarlo in meglio e non in peggio.

CESSI. La questione è puramente morale.

BERTOLA. Il terzo argomento (articolo 5) è il più grave.

Anzitutto debbo osservare che vi è un errore di stampa perchè in quell'articolo si richiama il decreto 24 gennaio 1947, n. 284, mentre, se non vado errato, dovrebbe trattarsi di quello del 22 aprile 1947, n. 284.

Rileggiamo l'articolo 5: « I laureati e i diplomati che abbiano ottenuto il certificato di abilitazione provvisoria in applicazione del regio decreto legge ecc. ecc., sono abilitati definitivamente all'esercizio professionale ».

Questo è di una gravità eccezionale. Tutto il ragionamento svolto dallo stesso relatore e la richiesta di sospensiva sono stati fatti, se non sbaglio, in base a questi due principi:

a) l'esame di Stato deve esistere perchè, secondo il nostro concetto, la laurea è un titolo puramente accademico;

b) l'esame di Stato, così come è, specialmente per l'abilitazione all'esercizio della professione di medico, non è sufficiente. Cioè, già nella struttura stessa — vorrei dire — teorico-legislativa, è insufficiente ed in pratica, poi, lo è ancora di meno.

Ma, appunto per questo, trovo strano che noi, mentre sentiamo l'esigenza di un esame di abilitazione professionale condotto con maggiore severità e serietà, dall'altro lato siamo disposti a concedere ai laureati che abbiano ottenuto il certificato di abilitazione provvisoria l'abilitazione definitiva all'esercizio professionale! Vi è un errore, direi, sostanziale; primo: perchè riteniamo inutile l'esame di Stato per tutti quelli che si sono laureati in tutti questi anni; secondo: perchè vi sarebbe una deficienza di giustizia distributiva in quanto i laureati in medicina, in chimica, in farmacia, in ingegneria, in architettura, ecc. dovranno sostenere questo esame di Stato e gli altri no.

CESSI. No, tutti dovranno sostenerlo.

BERTOLA. Io voglio dire questo: che coloro i quali si laureeranno nel 1949 dovranno sostenere l'esame di Stato, coloro i quali si sono laureati prima non lo devono sostenere e coloro i quali si sono laureati prima ancora hanno dovuto sostenerlo. È una questione di giustizia distributiva. Nelle altre facoltà, come, ad esempio, in quella di lettere e filosofia, i rispettivi laureati hanno dovuto sostenere questo esame di abilitazione anche in questo periodo; e i colleghi possono essere testimoni di ciò.

Concludendo, io sono del parere di chiedere la sospensione, ma è necessario dire che essa è giustificata dalla necessità di una revisione strutturale dell'esame di Stato al fine di renderlo più severo e idoneo allo scopo; occorre anche rivedere l'articolo 5 del disegno perchè esso è in contrasto proprio con i motivi per i quali noi chiediamo la sospensione.

ERMINI. Per quanto riguarda il primo punto, cioè il ripristino dell'esame di Stato, io mi vorrei richiamare ad una impostazione giuridica, osservando, cioè, che l'esame di Stato di abilitazione non è mai stato abolito, ma soltanto sospeso; e che, attualmente, esiste ancora una legge la quale prevede l'esame di Stato: non v'è bisogno, quindi, di una nuova norma, perchè, scadendo il termine della provvisoria sospensione, il Ministero ha il diritto e il dovere di renderla nuovamente operativa.

Per quanto riguarda l'altro punto, cioè l'esame di Stato per i laureati del 1947-1948,

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 1949

è necessario un nostro provvedimento per sospendere l'esame di Stato; altrimenti essi non possono esercitare la professione di medico o altre. L'esame di Stato, per i laureati nel luglio o nell'ottobre del 1948, nonché per i laureati nel febbraio del 1949, non si svolgerà che nel marzo-aprile del 1950. La sospensione dell'esame per i laureati del 1947-1948 mi sembra opportuna: perchè altrimenti essi dovrebbero aspettare oltre un anno per iniziare la vera professione.

Per i laureati degli anni precedenti, per i quali fu sospeso l'esame di Stato, mi sembra che, per esigenze di ordine pratico, si imponga quanto dispone l'articolo 5. Si tratta di medici, ad esempio, che già esercitano, con un certificato di abilitazione provvisoria, da due, tre o quattro anni ed hanno spesso vinto concorsi e, se anche non ne avessero vinti, essi hanno, ormai, compiuto il periodo stabilito di esercizio professionale. Mi pare sia assurdo negare a costoro l'abilitazione a fare il medico. Ma non sarà la Commissione la quale potrà stabilire se essi potranno esercitare o meno, quando essi abbiano vinto dei concorsi.

Per quanto riguarda il ripristino dell'esame di Stato, se vogliamo mutare il sistema della sua pratica attuazione, noi dobbiamo proporre una legge per un nuovo ordinamento di questo istituto e si tratterebbe, comunque, di un provvedimento che nulla ha a che fare con l'attuale disegno di legge. Esprimiamo, caso mai, un voto al Ministero, facendo presenti le osservazioni fatte dall'onorevole Cessi e le altre che si potrebbero aggiungere. Nel merito, non ritengo sia il caso di fare aspettare un anno e mezzo o più ai laureati nel 1947-48 perchè non è colpa loro se per quest'anno l'esame di Stato non si può fare. Ripeto che noi possiamo modificare, se crediamo, questo disegno di legge, ma non sospendere l'esame; la questione di riformare l'esame di Stato potrà essere esaminata in altra sede e con un'altra legge.

CALOSSO. Io sono d'accordo con l'onorevole Cessi. Perché si deve ripristinare, così di urgenza, questo esame?

ERMINI. Esiste già l'esame di Stato!

CALOSSO. Non c'è motivo di approvare questo provvedimento quando dobbiamo farne un altro. Non vi è nessuna fretta: possiamo aspettare un anno.

ERMINI. Se non facciamo una legge che modifichi l'esame di Stato, l'esame di Stato è operante, nel senso che, se non lo sospendiamo, nessuno potrà esercitare la profes-

sione. E noi, oggi, dobbiamo appunto sospendere con questo provvedimento.

CALOSSO. Andando alla sostanza, noi creiamo, come ha detto l'onorevole Cessi, un nuovo esame di Stato. Io non vedo perché dobbiamo permettere che ritorni quest'esame tale e quale. Non ne vedo il motivo, se non quello di fare in fretta.

Comunque, ho preso la parola per dire che, riguardo ai laureati in medicina del 1949, un gruppo di studenti del VI anno di quella facoltà mi ha inviato un ordine del giorno che vorrei comunicare alla Commissione. È un po' lungo, quindi non lo leggo, però la sua sostanza è questa: gli studenti vorrebbero che, anche per essi, come per quelli del 1948, l'esame di Stato fosse sospeso. A me pare che sia il caso di accedere a questa richiesta. Esigere da loro un esame di Stato, mi pare che sia, per lo meno, una cosa affrettata!

MARCHESI. Evidentemente, il disegno di legge, quale è stato presentato dal Governo, lascia molto perplessi alcuni di noi e suscita osservazioni che investono grossi problemi. Si sarebbe evitata ogni discussione se il progetto si fosse limitato all'articolo 4. Si tratta, in fondo, di sanare una condizione di iniquità in cui, rispetto ai laureati degli anni precedenti, si trovano i laureati dell'anno 1947-48. Se noi riduciamo — e spero che il Governo non avrà nessuna difficoltà ad accettare la riduzione — il disegno di legge all'articolo 4, non avremo, per questo, abolito l'esame di Stato. Il disegno di legge fa riferimento alle abilitazioni provvisorie e non a quelle definitive per il 1947-48: il che significa che gli altri dovranno sottostare a quella che è la legge finora sospesa. Questa limitazione dà vigore anche a quell'esame di Stato vigente, malgrado la sospensione, ed evita una ingiusta disparità per i laureati del 1947-48.

Sono contrario a che sia ritenuta definitiva l'abilitazione dei medici. Se questi hanno avuto occasione di esercitare la professione e di partecipare a concorsi speciali, si troveranno in una condizione più favorevole dinanzi alla Commissione che dovrà rendere definitiva la loro abilitazione provvisoria. Saranno colleghi dinanzi a colleghi, anziché esaminandi dinanzi a giudici.

Propongo senz'altro che il disegno di legge sia ridotto esclusivamente all'articolo 4.

FAZIO LONGO ROSA. Concordo con quanto ha detto l'onorevole Marchesi circa la inutilità di questa legge, particolarmente dell'articolo 1 in cui si parla del ripristino dell'esame di Stato, quando non esiste alcun decreto che lo abbia abolito.

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 1949

È stato sospeso l'esame di Stato, quindi si tratta semplicemente di non sospenderlo più.

Non sono d'accordo, però, per l'articolo 5, perché ci troviamo dinanzi alla necessità di sanare una situazione di fatto. Vi sono persone che esercitano la professione da 4-5 anni, e, comunque sia, l'hanno esercitata. Ora, costringere queste migliaia di persone a fare un esame di Stato, quando — per loro — esso è stato sospeso per situazioni eccezionali, è veramente impossibile dal punto di vista pratico!

FRANCESCHINI. Vorrei fare osservare che se fosse conservato l'articolo 5, noi faremmo una suprema ingiustizia ai professionisti insegnanti, che hanno sempre fatto e fanno l'esame di Stato. Tutti i laureati, dal 1942 in poi, devono fare l'esame di Stato e queste altre categorie no. Ora, come è possibile separare ingiustamente i professionisti in due categorie? O tutti devono fare l'esame di Stato o non lo deve fare nessuno.

DI FAUSTO. Concordo con l'onorevole Marchesi e sono del parere che tutti debbano fare l'esame di Stato. Vuol dire che coloro che già hanno esercitato, presenteranno dei titoli che la Commissione esaminerà e potrà anche esonerarli dall'esame.

SCAGLIA. Ritengo che l'obiezione sollevata dall'onorevole Franceschini non sia giustificata. La distinzione tra coloro che hanno potuto esercitare, per i quali vi è stata questa sospensione dell'esame di Stato, e gli insegnanti delle altre categorie è dovuta al fatto che le professioni di insegnante si potevano esercitare anche senza bisogno di una abilitazione, mentre la professione di medico non si poteva esercitare se non vi era l'abilitazione. La distinzione è stata giustificata da questa differenza di condizioni.

ERMINI. Ritengo anch'io che l'articolo 1 non sia necessario; però credo che sarebbe opportuno dire che l'esame di Stato, anche in omaggio alla Costituzione — e soprattutto per ragioni di ordine psicologico, affinché nessuno si faccia illusioni — viene ripristinato entro il 1949. Ed in rapporto alle osservazioni fatte e da me condivise, aggiungerei «secondo disposizioni di legge che saranno emanate»: ed insisto sulla opportunità che, fin da questo momento, si dica che questa sospensione temporanea è stata l'ultima. Quindi, manterrei l'articolo 1 in questi termini.

Si potrebbe dire che l'articolo 5 sia incostituzionale contravvenendo all'articolo 33 della Costituzione; se non che i laureati ante-

riormente al 1948 si trovano oggi nella situazione giuridica di esercitare la professione con una abilitazione provvisoria conseguita prima che la Costituzione entrasse in vigore. Noi dobbiamo badare a che la Costituzione non abbia assolutamente effetto retroattivo e se talvolta ne è stata ammessa la retroattività, si è commessa una lesione del diritto. Si può sostenere, comunque, la tesi che quei laureati si trovano in una situazione giuridica maturata in seguito ad una legge emanata prima della Costituzione e che, quindi, si sottrae all'imperio di questa.

SILIPO. Le obiezioni che volevo fare sugli articoli 4 e 5 sono state fatte in parte dai colleghi che mi hanno preceduto. Effettivamente, io ritengo che, se l'articolo 5 venisse approvato, si creerebbe un contrasto con la Costituzione perché si darebbe vita ad una norma lesiva di una esplicita disposizione costituzionale.

D'altra parte l'esame di Stato non è stato mai abolito, ma soltanto sospeso e la sospensione non implica annullamento definitivo. Sono quindi favorevole all'approvazione del solo articolo 4 del disegno.

BERTI GIUSEPPE fu GIOVANNI. Aderisco alla proposta dell'onorevole Marchesi e non condivido l'opinione dell'onorevole Ermini perché ritengo che l'approvazione dell'articolo 5 costituisca violazione della Costituzione. L'abilitazione consentita è solo provvisoria e la legge, dal punto di vista positivo, parla di abilitazione provvisoria. La definitività dell'esercizio professionale avverrebbe sotto il regime della legge repubblicana e quindi, approvando quest'articolo, lederemmo un esplicito principio costituzionale.

FRANCESCHINI. Vorrei aggiungere un argomento in ricalzo alla mia tesi. Lo spirito della Costituzione è quello di far verificare dallo Stato, in una forma assolutamente imparziale, lauree e titoli di cui lo Stato praticamente non si fida. Questo è lo spirito. E da ciò deriva la misura imparziale ed universale, estesa a tutti. Tanto più, *a fortiori*, devono fare l'esame di Stato questi laureati, data la diffidenza dello Stato.

CESSI, *Relatore*. Le preoccupazioni che hanno turbato l'animo di molti, hanno turbato anche il mio animo. Io sono favorevolissimo — e lo ho già dichiarato — all'istituzione di un esame di Stato serio e realmente rispondente allo scopo; ma se, per qualsiasi ragione, tale esame si dovesse risolvere in una finzione, allora vi confesso che lo rifiuterei energicamente.

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 1949

Ecco perchè io credo che sia il caso di non insistere tanto sulle critiche all'articolo 5 del disegno di legge, che dà una sanatoria, perchè, anche a prescindere dalla sua costituzionalità o meno, in realtà esso è giustificato da una ragione pratica: infatti, se lo sopprimessimo, in che cosa si risolverebbe l'esame? Io credo che sarebbe una finzione un esame di 5, 10, 15 minuti, fatto alla svelta, in seguito al quale l'approvazione o meno del candidato non troverebbe le sue basi che in un giudizio molto sommario. Ma, io domando, è serio fare un esame di questa natura, che può arrecare delle conseguenze assai gravi e dare al contempo soltanto l'illusione di un esame di Stato? Perchè è certo che in tal caso si svaluterebbe ancora di più l'esame di Stato, praticamente annullandolo, e naturalmente finiremmo per dar ragione a coloro che pensano che l'esame di Stato debba essere soppresso.

D'altra parte, se anche sperequazioni vi sono tra alcune categorie, è possibile, in questo campo, parlare di un livellamento? Io penso di no, perchè gli esami di abilitazione devono essere adeguati alle diverse categorie, secondo la natura e le esigenze ad esse correlative: per gli insegnanti vi è un sistema, per gli avvocati ve ne è un altro, per i procuratori un altro ancora, ma sempre in corrispondenza a quella determinata funzione che la categoria deve esercitare; quindi non si può parlare di sperequazione in senso assoluto se per una categoria l'esame di abilitazione, per straordinarie contingenze di guerra, è stato sospeso.

Rispetto agli insegnanti, parliamoci chiaro, queste abilitazioni sono una finzione, spesso una menzogna; perchè, onorevole Sottosegretario, quanti sono gli insegnanti che esercitano la professione nelle scuole pubbliche e private senza avere nemmeno l'abilitazione?

Io ho parlato principalmente della medicina e della chirurgia, perchè certamente è la professione più delicata, quella che esige una maggiore attenzione: perchè, se vi sarà un dottore commercialista che non farà buoni affari per il suo cliente, sarà poco male ed il peggio, comunque, sarà per il cliente; ma la possibilità che un medico mandi un malato all'altro mondo fa riflettere un po' di più. Non è detto, però, che il medesimo difetto non si riscontri anche nelle altre categorie, perchè l'esame non è una finzione soltanto per l'abilitazione professionale del medico o del chirurgo; da ciò discende la necessità di riformare radicalmente questa legge.

Per questi motivi e considerate le condizioni generali di fatto, io credo che ci possiamo limitare a soffermarci sugli articoli 4 e 5 (ed eventualmente sugli articoli 6 e 7, che sono collegati) e rigettare gli altri, considerando che l'istituto dell'esame di Stato non è mai stato soppresso e che, scadendo il termine di sospensione, esso tornerà automaticamente ad avere pieno vigore.

PERRONE CAPANO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo, per quanto riguarda la prima parte del disegno di legge, si rimette alla Commissione.

Indubbiamente, siccome la sospensione dell'esame di Stato fu disposta esclusivamente col decreto-legge 27 gennaio 1944 per un periodo determinato, che poi è stato prorogato annualmente fino all'anno 1947-1948, non è indispensabile la affermazione di ripristino dell'esame di Stato, perchè esso riprenda il suo vigore nel momento stesso di scadenza del termine di proroga delle precedenti disposizioni sospensive. Tuttavia, il Ministero riteneva opportuno dettare le particolari disposizioni contenute nell'attuale disegno di legge, al fine di dare maggiore chiarezza ed efficacia al ripristino dell'esame, affinché fosse confortato da una decisione del Parlamento oltre che da una automaticità di data.

Per quanto riguarda gli articoli 4 e 5, il Governo ne raccomanda l'accoglimento integrale, in quanto ritiene che le disposizioni contenutevi rispondano a considerazioni oggettive di rilievo. Non si può indubbiamente negare che, se è stata riconosciuta in passato la sussistenza di condizioni eccezionali che giustificavano la sospensione dell'esame, non si può gravare la mano su coloro che in quelle condizioni eccezionali si trovarono, chiamandoli a sostenere oggi quell'esame di abilitazione che avrebbero dovuto sostenere allora. Per costoro vale indubbiamente molto l'esercizio professionale nel frattempo svolto e che rappresenta una acquisizione notevole di conoscenze e di esperienza. Di conseguenza, sarà opportuno sanare la situazione creata nel frattempo, per dare inizio ad una nuova disciplina organica della materia che stabilisca, in eguaglianza di diritti per tutti, il più sano rigore.

PRESIDENTE. Non è usuale che il Presidente intervenga nel merito di una discussione, per quanto ciò non sia vietato dal regolamento; tuttavia, siccome sono, in un certo senso, chiamato in causa, perchè mi trovo nella particolare condizione di essere l'unico professore universitario — apparte-

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 1949

nente alla facoltà di medicina — presente nella Commissione, desidero esprimere il mio pensiero in proposito. Per ciò che riguarda la facoltà di medicina e chirurgia e quelle di chimica e farmacia, l'esame di stato di abilitazione professionale è una conquista relativamente recente. Quando io mi laureai — e non sono passati moltissimi anni — l'esame di abilitazione professionale non esisteva ed io ottenni, subito dopo la laurea, l'iscrizione nell'albo dell'ordine dei medici.

Gli esami di Stato furono instaurati dalla legge Gentile per una ovvia ragione: quella legge introduceva nell'ordinamento universitario un principio liberale assai spinto, per cui gli studenti potevano scegliere fra tutte le materie della facoltà un determinato e minimo numero di materie necessarie per presentarsi all'esame di laurea, lasciando eventualmente da parte anche materie professionalmente più importanti, come, per esempio la clinica medica o chirurgica. L'esame di laurea dava il diritto al titolo di dottore in medicina, qualifica accademica. Ma, evidentemente, se si voleva tradurre la qualifica accademica in esercizio professionale, il laureato doveva superare l'esame della clinica medica o della chirurgica, doveva, cioè, sostenere un'esame di Stato.

Vi sono però, oggi che l'ordinamento Gentile più non esiste, molte perplessità nell'ambiente accademico circa la utilità e la opportunità ed il senso logico di questo esame di Stato, così come esso è disciplinato; e se non ci fosse l'articolo 33 della Costituzione, molti sarebbero favorevoli alla soppressione dell'esame di Stato per le facoltà di medicina e chirurgia e per quelle di chimica e farmacia. Ciò, evidentemente, a meno che non si trovasse un sistema per fare dell'esame di Stato una prova effettivamente utile ed opportuna, giacché, allo stato attuale, essa altro non è che una prova di cultura generale molto banale e del tutto formale.

Nella specie, noi ci troviamo di fronte ad una disposizione legislativa non necessaria: si vuole ripristinare qualcosa che non è stato mai soppresso. Perché? Il Ministro può, se crede, indire una sessione di esami di Stato per l'abilitazione professionale senza che occorra alcuna legge. Se non lo fa, è perché il Ministro stesso è perplesso, conoscendo le perplessità di tutto l'ambiente accademico interessato.

Mi sembra, quindi, che basterebbe limitarsi — come propongono il Relatore onorevole Cessi e l'onorevole Marchesi — alla seconda parte del disegno di legge, lasciando

impregiudicata la questione se nel prossimo anno accademico debbano esserci o no gli esami di Stato di abilitazione professionale ed in che modo debbano svolgersi. Non so se l'articolo 5 sia in contrasto con l'articolo 33 della Costituzione, il quale prescrive un esame di Stato di abilitazione professionale. È vero che si tratta di laureati anteriormente alla entrata in vigore della Costituzione; ma a questi laureati, in sostanza, è stata conferita l'abilitazione provvisoriamente, nel presupposto che, ripristinato l'esame di Stato, essi lo avrebbero sostenuto. Così stando le cose, io non so se noi possiamo, con legge ordinaria, esonerare questi laureati, che fino a questo momento hanno l'obbligo, per legge, di sostenerlo, dall'esame di abilitazione professionale. Intendo dire, se lo possiamo oggi che la Costituzione è in vigore. Lascio che la questione sia decisa dai giuristi.

Se l'esonero è costituzionalmente possibile, io concordo allora con le argomentazioni dell'onorevole Cessi. Penso che, se noi dovessimo limitarci all'approvazione dell'articolo 4, questo dovrebbe essere così modificato: « A coloro che abbiano conseguito nelle sessioni di esame riferentisi all'anno accademico 1947-48 la laurea o il diploma necessari per essere ammessi ai singoli esami, di Stato di abilitazione professionale, in medicina e chirurgia, chimica, farmacia, ingegneria, architettura, veterinaria, agronomia, o di perito forestale e in materia di economia e commercio, nonché in materie statistiche sono estese le disposizioni emanate con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 novembre 1947, n. 1683 ».

PERRONE CAPANO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Per quanto riguarda la prima parte del disegno di legge, mi sono rimesso alla Commissione. Per quanto riguarda la seconda parte, ritengo non possa dirsi che l'articolo 5 del disegno sarebbe incostituzionale.

Ad ogni modo, riterrei opportuno un breve rinvio della discussione.

MARCHESI. Insisto nella mia proposta e cioè che la Commissione approvi oggi il disegno di legge nel solo articolo 4. Vuol dire che il Ministro avrà sempre modo di presentare un nuovo provvedimento. Non dimentichiamo che ci troviamo dinanzi ad una situazione che va risolta, per il numero considerevole di laureati che attendono da noi una decisione in proposito.

ERMINI. Credo sia sufficiente che il Ministro, quando presenterà un disegno di legge per riordinare l'esame di Stato, inse-

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 1949

risca un articolo che contempra anche il caso di coloro che dovrebbero sostenere l'esame stesso perché era stato sospeso.

PRESIDENTE. Poiché nessuno chiede di parlare, pongo in votazione la proposta dell'onorevole Marchesi di limitare l'approvazione del disegno di legge al solo articolo 4, lasciando fuori dall'attuale disegno tutti gli altri argomenti che potranno essere discussi in occasione di un nuovo provvedimento.

(È approvata).

ERMINI. Prima di passare all'esame dell'unico articolo, propongo alla Commissione di votare il seguente ordine del giorno che reca le firme anche dei colleghi Parente e Fazio Longo Rosa:

« La Commissione per l'istruzione fa voti perché il Ministero della pubblica istruzione provveda, quanto prima, a presentare al Parlamento un disegno di legge che dia nuova, più utile e opportuna disciplina agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di medico chirurgo, chimico, farmacista, ingegnere, architetto, agronomo, veterinario, perito forestale, in materia di economia e commercio, nonché nelle discipline statistiche: sessione di esami di Stato da indire entro l'anno 1949 ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno dell'onorevole Ermini.

(È approvato).

Passiamo allora all'articolo 4 del disegno di legge che diventerebbe articolo unico. Esso è, nel testo originale, del seguente tenore:

« A coloro che abbiano conseguito o che conseguiranno, sino a tutte le sessioni di esami riferentisi all'anno accademico 1947-1948, la laurea o il diploma necessari per essere ammessi ai singoli esami di Stato di cui all'articolo 1º, sono estese le disposizioni emanate con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 novembre 1947, n. 1683 ».

Poiché si rende necessario coordinarlo per rendere la norma autosufficiente, io propongo — come già ho accennato — il seguente nuovo testo:

« A coloro che abbiano conseguito, nelle sessioni di esami riferentisi all'anno accademico 1947-48, la laurea o il diploma necessari per essere ammessi ai singoli esami di Stato di abilitazione professionale in medicina e chirurgia, chimica, farmacia, ingegneria, architettura, veterinaria, agronomia, o di perito forestale e in materia di economia e commercio, nonché in materie statistiche, sono estese le disposizioni emanate con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 novembre 1947, n. 1683 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Ritengo necessario mutare anche il titolo della legge che nel testo originario era: « Esami di Stato e tassa a favore dell'Opera universitaria » in « Esami di Stato di abilitazione professionale » Pongo in votazione questa proposta.

(È approvata).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta sul disegno di legge testé esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta.

Presenti e votanti	43
Maggioranza	22
Voti favorevoli	39
Voti contrari	4

(La Commissione approva).

La seduta termina alle 12.30.